

MODALITA' ED ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO REGIONALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE E PER IL SUO AGGIORNAMENTO

1. SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI ALL'ELENCO:

1.1 Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 77/2017 i centri antiviolenza e le case rifugio aventi sede nel territorio regionale in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

2. DOMANDA DI ISCRIZIONE

2.1 I soggetti interessati di cui al punto 1, dovranno presentare domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, alla struttura della Giunta regionale competente per materia, secondo le modalità e apposita modulistica approvate con successivo decreto dirigenziale.

2.2 la Regione comunicherà l'avvenuta iscrizione entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica formale della domanda presentata.

2.3 Il termine di 30 giorni è sospeso una sola volta, per un massimo di 30 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata.

2.4 Le istruttorie non perfezionate a seguito di richiesta di integrazione da parte della Regione si considerano decadute.

2.5 L'accoglimento dell'istanza o il diniego sono espressi con decreto del dirigente competente.

3. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

3.1 Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 77/2017 la domanda dovrà essere rinnovata ogni anno **entro il 31 marzo** secondo le modalità di cui al punto 2.

4. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

4.1 Il verificarsi di una delle seguenti situazioni comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

- a) mancato rinnovo di cui al punto 3;
- b) mancata comunicazione, anche in termini di conferma, al **30 settembre** di ogni anno dei seguenti dati per i cav: denominazione, sede, recapiti telefonici, orari di apertura al pubblico periodi temporanei di chiusura per ferie e festività; per le case rifugio: denominazione)
- b) perdita dei requisiti di cui all'allegato B.

5.MONITORAGGIO

5.1 La Regione provvederà ad effettuare un monitoraggio dell'attività dei centri e dei requisiti che supportino la veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda con specifici controlli, senza previo preavviso e a campione almeno del 10% . I controlli potranno essere svolti con le seguenti modalità: in loco (in particolare per la verifica della presenza di un locale del centro anti violenza adibito ai colloqui individuali; per il rispetto degli orari di apertura del centro e/o degli sportelli e per lo svolgimento dei corsi di formazione); per telefono o attraverso acquisizione di specifica documentazione.

5.2 In relazione al possesso dei requisiti dell'Intesa 24/11/2014 nelle more dell'emanazione di chiarimenti, specifiche o diversi indirizzi nazionali, gli stessi si riterranno assolti qualora sia soddisfatto quanto specificatamente indicato nell'allegato B.

6. REGIME TRANSITORIO

6.1 In sede di prima applicazione:

a)il termine per la domanda di iscrizione è il **30 giugno 2019**;

b)non si applica il punto 4.1 lettera b);

c)relativamente alla formazione delle operatrici del centro, se non posseduta al momento della domanda di iscrizione, dovrà essere soddisfatta entro e non oltre il **31 marzo 2020**.